



# COMUNICATO UFFICIALE n.° 6 del 29 dicembre 2022

(composto da n.° 08 pagine compresa la presente)

## Sommario

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 01/2022
- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2022

## S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n. 2  
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)

sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 01/2022 (Stagione Sportiva 2022/2023)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S.D AMATORI BUFFALORA Comitato UISP BRESCIA

Gara: CASTREZZATO - AMATORI BUFFALORA del 28.10.2022

Delibera n. 01 del 29.12.2022

SDA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

L'A.S.D. AMATORI BUFFALORA, partecipante a Brescia al campionato di calcio a 11, a mezzo dell'avv. Stefano Buzzi, come delegato dal Presidente Alessandro Boschi, che ha sottoscritto l'atto di impugnazione, nato a Brescia il 06.08.1985, Tessera num. 230259119, ha presentato ricorso contro la **DECISIONE N° 1/2022 dell'Organo disciplinare d'appello di II grado del SDA CALCIO UISP LOMBARDIA con la quale veniva rigettato il ricorso in opposizione confermando al sig. SALETTI MARCO, calciatore della stessa, la sanzione della squalifica fino al 02.03.2023 ai sensi dell'art. 226 RTN e confermando la sanzione della Società all'ammenda pari a € 25,00**

**Motivi del ricorso**

*Si duole l'opponente:*

- della mancanza di contraddittorio, invocando i principi costituzionali, giacché lo Statuto UISP al punto 1 "si ispira ai principi della Costituzione";
- del fatto che non sarebbe stato applicato l'Art. 177 comma 2 RTN, che offre al Giudice la possibilità di acquisire d'ufficio altri mezzi probatori utili alla decisione;
- che la decisione sarebbe illegittima sul presupposto che nemmeno in ordine alla redazione del supplemento poteva farsi a meno del contraddittorio;
- della mancata valutazione in contraddittorio del supplemento e dell'intero fascicolo con il quale si è arrivati al rigetto della opposizione;
- che ci sia stato uno sviamento istruttorio che avrebbe leso l'autonomia dell'Ordine Giudicante;

- della conseguente erronea applicazione dell'art. 226 RTN invece che del 225 RTN;
- della mancata applicazione delle attenuanti.

Ripercorrendo l'iter processuale risulta che con atto trasmesso alla segreteria del S.d.A. Calcio UISP Regionale Lombardia il 14/11/2022, tramite e-mail, dal S.d.A. Calcio UISP Brescia, la società A.S.D. Amatori Buffalora (BS) (n. affiliazione 23007354), partecipante al Campionato Nazionale di Calcio a 11, Girone del S.d.A. Calcio UISP Brescia, proponeva alla Commissione Disciplinare di II Grado del S.d.A. Calcio UISP Regionale Lombardia ricorso avverso il provvedimento disciplinare, emanato dalla Commissione Giudicante di primo grado del S.d.A. Calcio UISP Brescia, come da comunicato n.° 5 del 02/11/2022 e dal comunicato n.° 6 del 09/11/2022, con cui il Giudice Sportivo UISP squalificava il tesserato Sig. Saletti Marco (n. tessera 230259278) fino al 02/03/2023 ai sensi dell'art. 226 RTN e sanzionava la società A.S.D. Amatori Buffalora (BS) con l'ammenda di € 25,00 ai sensi dell'art. 214 RTN. Il provvedimento, emesso all'esito di procedimento nel quale erano stati visionati il referto del Direttore di gara e le successive integrazioni ed era stato ascoltato verbalmente lo stesso Direttore di gara, così recitava:

**"SQUALIFICA A TUTTO IL 02/03/2023 AL SIG. SALETTI MARCO SOC. AMATORI BUFFALORA PER ATTI DI VIOLENZA VERSO UN AVVERSARIO A FINE GARA IN SITUAZIONE CHIARAMENTE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO ART. 226 RTN E AMMENDA DI 25 EURO ALLA SOC. AMATORI BUFFALORA PER IL FATTO SOPRA DESCRITTO ART. 214 RTN"**

La Commissione Disciplinare di secondo grado rigettava l'appello dopo aver analizzato attentamente gli atti ricevuti, richiesti chiarimenti al S.d.A. Calcio UISP Brescia, letto il referto del Direttore di gara e le successive integrazioni (incluso un secondo supplemento di referto, richiesto dalla Commissione), sentito più volte lo stesso Direttore di gara: in assenza di ulteriori prove e testimonianze di soggetti sicuramente terzi, riteneva che non sussistessero ragioni per dubitare della veridicità e della sequenza degli eventi riportati, al di là di quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale i fatti si sarebbero svolti in maniera diversa. La Commissione osservava che non le era pervenuta indicazione di alcuna fonte di prova ulteriore, né dal S.d.A. Calcio UISP Brescia, né dalla ricorrente nel ricorso presentato: i documenti ufficiali di gara restavano quindi gli unici elementi oggettivamente valutabili, oltre al giudizio sulla correttezza dell'operato dell'organo di primo grado.

Inoltre, l'affermazione, fatta nel ricorso, che senza il supplemento la sanzione sarebbe stata determinata in base ad un diverso articolo del vigente R.T.N., secondo la Commissione non appariva condivisibile. Infatti, già in sede di referto, il Direttore di gara riportava un gesto riconducibile senz'altro ad atto di violenza, ai sensi dell'art. 107 RTN ("dava un pugno"). Il supplemento descriveva meglio i fatti dal punto di vista temporale e geografico, ma non aggiungeva nulla alla sostanza dei fatti, almeno per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 226 RTN. Inoltre, nel successivo supplemento fornito, il Direttore di gara specificava di essersi trovato fisicamente molto vicino all'evento descritto in precedenza, confermando lo svolgimento dei fatti come da lui riportati e la sua assoluta convinzione sulla identità dei soggetti coinvolti.

La decisione di secondo grado aggiungeva ancora che sul fatto che l'evento fosse accaduto a gioco fermo (il che riconduceva sempre all'art. 226 RTN, applicato dal giudice di primo grado) non esistevano dubbi. Infatti, nel gergo usato normalmente nella redazione di referti di gara, l'espressione "a fine gara" usata dal Direttore di gara, equivale a dire "a gara finita", non potendosi ovviamente indicare un minuto di gioco; e comunque anche nel corpo del ricorso si trovava una descrizione secondo la quale si confermava (quindi perfino da parte della ricorrente) che i fatti sarebbero avvenuti dopo il termine dell'incontro,

durante il deflusso verso gli spogliatoio (*"il triplice fischio è avvenuto a fronte di un fallo [...] da cui è scaturito un assebramento..."*).

Per altro verso, la Commissione di II grado osservava che la gravità e l'intensità del gesto erano desumibili da quanto lo stesso Direttore di gara affermava (confermandolo, quando sentito a voce), specificando di essersi preoccupato di accertare che non vi fossero state conseguenze sul piano fisico (*"...sangue o ferite..."*) per le persone coinvolte. Veniva confermata così la formulazione, utilizzata dal Giudice di primo grado del S.d.A. Calcio UISP Brescia per inquadrare i fatti in questione, *"atti di violenza verso un avversario a fine gara in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco - art. 226 RTN"*.

La ricorrente richiedeva inoltre il riconoscimento, per il Sig. Saletti, di elementi attenuanti ai fini della valutazione della pena, ai sensi dell'art. 113 RTN. Nel merito, la Commissione di II grado non riteneva esistenti tali elementi in quanto, in riferimento ai commi del predetto articolo: sub a), la pacificazione, se avvenuta, non poteva essere considerata elemento che riduce la gravità e le conseguenze del comportamento tenuto; sul fatto che fosse avvenuta **subito** non vi erano risultanze, anzi, risultava che i due giocatori fossero entrati separatamente negli spogliatoi e divisi dall'intervento dei compagni; sub b), la reazione ad un pugno con un altro pugno non poteva essere considerata un'attenuante; sub c), non si poteva giustificare il comportamento tenuto dal Sig. Saletti perché commesso a seguito di "fatto altrui", intendendo per fatto altrui la "tensione collettiva", come detto nel ricorso, generatasi a fine gara, non essendovi prova fra l'altro di tale presunta tensione. La Commissione di Appello rilevava poi che il Giudice di primo grado aveva applicato la sanzione **minima** prevista dall'art. 226 RTN, che stabilisce che essa debba essere compresa fra minimo di quattro mesi ed un massimo di un anno di squalifica.

Tanto premesso circa la ricostruzione del giudizio dinnanzi alla Commissione di secondo grado, questa Corte, esaminato il ricorso, non può che rilevare come esso non sia che la pedissequa rinnovazione del primo atto di opposizione e nulla aggiunga rispetto allo stesso, limitandosi a riproporre le medesime tesi e presentando, conseguentemente, le medesime lacune.

In particolare, manca nel ricorso l'indicazione degli elementi di prova come previsto dall'art 159 lettera f) RTN, che richiede la precisa indicazione delle prove allegare e i nominativi dei testimoni, come condizione di ammissibilità del reclamo o del ricorso.

Tanto basterebbe a condurre alla reiezione del ricorso, ma non è tutto.

All'art. 178 RTN si chiarisce che l'Organo giudicante deve fondare la propria decisione su elementi di prova e che l'onere di fornire la prova a sostegno del reclamo o del ricorso è a carico del ricorrente. Il Giudice può acquisire d'ufficio qualsiasi mezzo probatorio ritenuto utile alla decisione, ma, in ogni caso, le prove legali prevalgono su quelle semplici. Ora, le prove legali sono: a) documenti ufficiali dei S.d.A. UISP Calcio, in ordine di importanza: 1) Normativa generale (RTN); 2) Norme di partecipazione; 3) comunicazioni scritte dei S.d.A. UISP Calcio; 4) Comunicati ufficiali; 5) provvedimenti disciplinari. b) documenti ufficiali di gara, per ordine di rilevanza: 1) referto dell'Arbitro; 2) referto dell'Assistente ufficiale; 3) relazione dell'Osservatore.

Come ben si vede il referto arbitrale, su cui si è basata la decisione impugnata, è una prova legale, che non sarebbe potuta essere superata da alcuna testimonianza o prova semplice (che comunque, come s'è detto, la ricorrente non ha fornito); né sono emersi fatti nuovi che potrebbero indurre la presente Corte a chiedere ulteriori supplementi o altre prove.

Corre inoltre l'obbligo specificare che con competenza la Commissione di II Grado ha chiarito che "neanche sul referto di gara è prevista l'apposizione della data di redazione, in quanto viene ritenuta sufficiente l'indicazione chiara ed inequivocabile, degli estremi della gara a cui si riferisce il referto".

Al riguardo questa Corte coglie l'occasione per ribadire che in tutti gli ordinamenti sportivi è ammesso il "Supplemento di gara o di rapporto di gara", questi va usato essenzialmente "QUANDO LO SPAZIO DEGLI APPOSITI CAMPI DEL RAPPORTO DI GARA NON È SUFFICIENTE A DESCRIVERE CON DOVIZIA DI PARTICOLARI I FATTI AVVENUTI SIA DURANTE CHE DOPO LA GARA".

Da ultimo e conclusivamente, occorre aggiungere che l'art. 226 RTN sanziona qualunque atto di violenza a gioco fermo o estraneo rispetto all'azione di gioco in corso e che la stessa ricostruzione della ricorrente, se dimostrata, avrebbe condotto ad applicare tale norma, essendo pacifico che le condotte sanzionate siano avvenute al di fuori del normale svolgimento del gioco.

Le attenuanti non possono essere concesse per le ragioni esposte dalla Commissione di II grado, tanto più che anche sotto questo profilo le argomentazioni fornite dalla ricorrente sono mere ripetizioni di quelle già respinte e non portano elementi di novità

## PQM

### La Corte Nazionale di Giustizia

- RIGETTA IL RICORSO confermando la sanzione di cui all'art. 226 RTN per il tesserato SALETTI e di cui all'Art. 214 RTN per la società ASD AMATORI BUFFALORA
- dispone l'incamerarsi della cauzione
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP Brescia e Lombardia per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

**CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**

**DECISIONE N. 02/2022 (Stagione Sportiva 2022/2023)**

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Silvestro Giambianco - Responsabile

Angelo Marzo - Componente

Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: A.S. D. U.S. MONTE SAN PIETRANGELI Comitato UISP di FERMO

Gara: MONTE SAN PIETRANGELI - ATLETICO SAMB del 25.11.2022

Delibera n. 02 - del 29.12.2022

S.D.A. CALCIO REGIONALE MARCHE

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

A.S.D. U.S. MONTE SAN PIETRANGELI partecipante al Campionato UISP CALCIO A 11 si duole in seconda istanza che:

Visto quanto formalizzato dal Sig. Arbitro, considerato che il socio Carlacchiani a fine partita entrando in campo diceva allo stesso "spero di non rivederla più" (ovviamente in un terreno di gioco dove oltretutto eravamo, quindi, come scritto e confermato dallo stesso, trattasi di una semplice e pura constatazione tecnica e non assolutamente di una minaccia. Inoltre trattasi di una iniziativa personale e non societaria. Una simile frase, in qualsiasi contesto non è assolutamente una minaccia. La minaccia include, come anche asserito dall'art. 77, la non garanzia dell'incolumità dell'arbitro: dove, come e quando??? L'arbitro non ha avuto nessun tipo di problema di pubblica incolumità, ha concluso la partita, è andato regolarmente negli spogliatoi, ha fatto la sua doccia e ha lasciato regolarmente la struttura. Quindi alla luce di quanto esposto, si ritiene che le conseguenze sanzionatorie debbano essere attribuite alla persona e non alla società. A supporto, giustificazione e conferma di quanto sopra chiedere al giocatore n.° 13 della A.s.d. Atletico Samb Tanzi Michael che ha vissuto personalmente e testimonialmente la situazione. Alla luce di quanto sopra si chiedeva l'annullamento dell'ammenda.

Il Giudice di secondo grado a seguito del reclamo dell'ASD US MONTE SAN PIETRANGELI in data 29-11-2022, avverso la decisione della Commissione Disciplinare di I istanza - (C.U. N.°11 del 28-11-2022), CONFERMAVA l'ammenda comminata in I istanza, ravvisando che l'art. 77 RTN, combinato disposto all'art. 210 RTN, definisce l'ordine pubblico e la garanzia d'incolumità del direttore di gara, come cardini

fondamentali, per la propria serenità sia prima, che durante, che dopo la gara, per cui da quanto esaminato risulta che, tali garanzie non sono state rispettate, come invece dice esattamente il comma 1 dell'art. 77 RTN. Pertanto il Giudice di II grado RESPINGEVA il ricorso ed in virtù di ciò espresso DISPONEVA l'incameramento della relativa tassa

Avverso detta decisione l'ASD US MONTE SAN PIETRANGELI riproponeva il ricorso con le stesse motivazioni.

### **Motivi del ricorso**

*Visto quanto formalizzato dal Sig. Arbitro, considerato che il socio Carlacchiani a fine partita entrando in campo diceva allo stesso "spero di non rivederla più" (ovviamente in un terreno di gioco dove oltretutto eravamo, quindi, come scritto e confermato dallo stesso, trattasi di una semplice e pura constatazione tecnica e non assolutamente di una minaccia. Inoltre trattasi di una iniziativa personale e non societaria. Una simile frase, in qualsiasi contesto non è assolutamente una minaccia. La minaccia include, come anche asserito dall'art. 77, la non garanzia dell'incolumità dell'arbitro: dove, come e quando??? L'arbitro non ha avuto nessun tipo di problema di pubblica incolumità, ha concluso la partita, è andato regolarmente negli spogliatoi, ha fatto la sua doccia e a lasciato regolarmente la struttura. Quindi alla luce di quanto esposto, si ritiene che le conseguenze sanzionatorie debbano essere attribuite alla persona e non alla società. A supporto, giustificazione e conferma di quanto sopra chiedere al giocatore n.° 13 della A.s.d. Atletico Samb Tanzi Michael che ha vissuto personalmente e testimonialmente la situazione. Alla luce di quanto sopra si chiedeva l'annullamento dell'ammenda.*

Ripercorrendo l'iter processuale risulta che il ricorso di secondo grado era improcedibile per assoluta mancanza dei presupposti di cui all'art. 159 RTN perché mancante del relativo numero di Tessera Uisp o di Affiliazione, della data della partita durante la quale è stato compiuto il comportamento illecito e della formulazione delle conclusioni; Il ricorso, pertanto, andava rigettato nella forma. Tuttavia, essendo privo di prove legali e di elementi sufficienti a modificare il provvedimento sia di prima che di seconda istanza, va rigettato

### **MOTIVAZIONI**

l'ipotesi al vaglio del Giudice di secondo grado è stata valutata in modo corretto, pertanto, si conferma la corretta applicazione dell'art.77 RTN, combinato disposto all'art. 210 RTN, che definisce l'ordine pubblico e la garanzia d'incolumità del direttore di gara, come cardini fondamentali, per la propria serenità sia prima, che durante, che dopo la gara, per cui da quanto esaminato risulta che, tali garanzie non sono state rispettate, come invece dice esattamente il comma 1 dell'art.77 RTN.

**PQM**

**La Corte Nazionale di Giustizia**

- **RIGETTA IL RICORSO** confermando la sanzione di cui all'art. 77 RTN, combinato disposto all'art. 210 RTN ovvero l'ammenda.
- dispone l'incamerarsi della cauzione
- dispone la comunicazione della presente decisione ai S.d.A. Calcio UISP FERMO e MARCHE per gli adempimenti di cui all'art. 184 RTN lettera a) comma 3.